

FAQ

CONSORZIO di GARANZIA FIAVET “*FOGAR*”

D.: Fare parte del consorzio può produrre delle responsabilità o delle obbligazioni nel consorziato. Se si quali?

R.: Gli obblighi dei soci consortili sono, oltre al versamento della quota di sottoscrizione ed eventualmente di ammissione, anche quello del versamento dei contributi richiesto dall’Organo Amministrativo sulla base del bilancio annuale (art. 9 Statuto Consortile) – vedi lettera circolare Fiavet 15 giugno 2016 pag.2

D.: In caso di insolvenza o non capienza da parte del fondo consortile cosa accade?

Per fallire è necessario avere la qualifica di imprenditore commerciale, e conseguente la fallibilità può essere attribuita solo a consorzi con attività esterna, che sono diversi dal nostro (non iscritto presso la CCIAA).

Così la dottrina:

- *al consorzio la cui gestione è ispirata a criteri di imprenditorialità e di economicità [C App. Torino 15.2.2010, Fa 2010, 689; si veda altresì C 16.12.2013, n. 28015, per la quale "i consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge fall. "]*.

Si segnala inoltre ultima parte art. 4 dello Statuto Consortile che dispone: “*Il Fondo Consortile è destinato **esclusivamente** a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio. Qualora il Fondo Consortile dovesse subire perdite, l’Assemblea **potrà** deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini*”.

Secondo l’art. 2615 c.c. l’unica ipotesi in cui il Fondo Consortile risponde solidalmente per debiti dei singoli consorziati è l’ipotesi in cui il Consorzio agisca per conto dei singoli consorziati (II comma, art. 2615 c.c.: caso che non potrebbe ricorrere in quanto il Consorzio ha in previsione di agire in nome proprio nell’interesse di tutti i consorziati e si ricade quindi nella disciplina del I comma dell’art. 2615 secondo cui “*...per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti **esclusivamente sul Fondo Consortile***”.

L’ultima parte del II comma dell’art. 2615 prevede:” *In caso di insolvenza **nei rapporti tra i consorziati** il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote*”: bisognerebbe ipotizzare un debito tra i consorziati che sembra di difficile concretizzazione tenuto conto che i consorziati avranno debiti nei confronti del Consorzio per contributi o nei confronti dell’Assicurazione per le polizze da essa emesse, ma non nei confronti degli altri consorziati, salvo per l’omesso pagamento dei contributi richiesti per il funzionamento interno ma a quel punto vale l’ultima parte dell’art. 4 dello Statuto Consortile, già menzionata.

D.: Quali sono i tempi stimati per l’effettiva operativa del fondo e delle garanzie ?

Il secondo semestre del 2016 servirà per rendere operativo il consorzio. Si ipotizza di raccogliere entro settembre/ottobre 2016 la quasi totalità delle domande di adesione da parte dei Soci Fiavet, ma è previsto che la copertura assicurativa avrà effetto a decorrere dal 1 luglio 2016.

D.: Quale è il valore della raccolta minima necessaria per l'avvio soddisfacente dell'operatività ?

L'obiettivo di raccolta minima prefissato è di almeno 1.000 Imprese di Viaggi e Turismo consorziate al massimo entro il prossimo 30 ottobre con un valore medio della contribuzione per il pagamento del premio della polizza assicurativa intorno a € 500/600.

D.: Quali sono gli step procedurali da compiere per giungere all'operatività =

R.: le Imprese che intendono aderire al Consorzio dovranno inviare il prima possibile (si consiglia entro il 30 giugno 2016) i moduli di adesione debitamente compilati in tutte le parti ed allegare tutta la documentazione ed eventuale integrativa come richiesta dalla Compagnia di Assicurazione che il Consorzio avrà scelto come partner assicurativo. Una volta che la valutazione sarà stata effettuata in tempi il più possibile rapidi sarà fornita una risposta definitiva sulla copertura. In caso di risposta positiva verrà rilasciata polizza assicurativa a copertura dal rischio di insolvenza / fallimento ex art. 50, II e III comma del Codice del Turismo.

D.: Chi ha una polizza RC professionale deve stipulare anche la garanzia ex art. 19 e 50, I comma, del Codice del Turismo ?

R.: si perché coprono rischi diversi

D.: Cos'è il fondo di garanzia per le agenzie di viaggio?

R.: il Consorzio si pone l'obiettivo di fornire una garanzia collettiva per adempiere all'obbligo di cui all'art. 50, III comma, del Codice del Turismo. Il Consorzio quindi funge da "Fondo" di garanzia privato in sostituzione da quello pubblico ex art. 51 Codice del Turismo allegato. Oggi la garanzia è prestata tramite copertura di una Assicurazione esterna. In futuro, ove si accumuleranno somme sufficienti, potrà anche coprire in tutto o in parte con il Fondo proprio ex art. 19 dello Statuto.

D.: Perché le adv devono avere il fondo di garanzia?

R.: le Imprese di Viaggi non devono necessariamente aderire ad un fondo di garanzia ma sono però obbligate a prestare la garanzia nei confronti del cliente come stabilisce l'art. 50, II o III comma, del Codice del Turismo e quindi ricercandole in alternativa individualmente sul mercato dei servizi bancari o assicurativi.

D.: Il cliente non è già garantito dal fondo dei tour operator?

R.: la legge prevede che sia il tour operator sia l'agente di viaggi intermediario debba garantirsi dal rischio di insolvenza o fallimento nei confronti del cliente. In pratica deve essere coperto anche il rischio che l'agente di viaggi intermediario non riversi gli importi incassati dal cliente, al netto della sua provvigione, al tour operator.

D.: Su quale fatturato si calcherà la garanzia del Consorzio FOGAR?

R.: sul volume di ricavi conseguiti per l'attività di organizzazione di pacchetti turistici come definiti dall'art. 34 del Codice del Turismo e sul volume d'affari intermediato nella vendita di pacchetti turistici dei tour operator. La formula è ancora in fase di perfezionamento, per adeguarla correttamente al reale rischio e alle diverse tipologie di impresa.

D. Qual'è il rischio che devo assicurare?

R.: il rimborso del prezzo pagato dal cliente per l'acquisto di un pacchetto turistico e il rimpatrio dall'estero in caso di insolvenza o fallimento dell'impresa di viaggi.

D.: I biglietti aerei, i biglietti ferroviari o la biglietteria per traghetti devono essere anch'essi inclusi nella garanzia?

R.: no a meno che non rientrino in un pacchetto turistico venduto ad un corrispettivo globale.

D.: E' vero che possono ricorrere al Fondo solo i turisti che abbiano acquistato pacchetti turistici in Italia da agenzie regolarmente autorizzate dall'autorità competente?

R.: si. Per pacchetti venduti da TO esteri la normativa di ogni Stato membro UE prevede l'obbligo di garanzia simile al nostro in attuazione dell'art. 7 Dir. CEE 314/90.

D.: Quando e in quali condizioni interviene il fondo di garanzia? Rimborsando tutto, c'è una franchigia?

R.: la compagnia di assicurazione partner del Consorzio interviene in caso di insolvenza e fallimento dell'impresa di viaggi per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e per il rimborso del costo per l'eventuale rimpatrio del turista. Il rimborso è pari al corrispettivo pagato. Il viaggiatore dovrà presentare una domanda di rimborso allegando la documentazione a prova della richiesta.

D.: Quando il fondo non interviene?

R.: quando l'insolvenza e il fallimento riguarda tour operator non aderenti al consorzio FOGAR oppure quando non sussiste uno stato di insolvenza o fallimento o non c'è prova del pagamento da parte del turista richiedente.

D.: Come opera il fondo?

R.: in partnership con una primaria compagnia di assicurazione con cui si sta formalizzando un accordo di collaborazione. (polizza collettiva)

D.: Come si deve presentare la domanda di rimborso?

R.: I dettagli operativi saranno disciplinati dal Regolamento consortile in via di definizione.

D.: Al fondo di Garanzia Fiavet possono avere accesso SOLO le Agenzie Fiavet o possono accedere anche altre Agenzie, ovvero le eventuali altre Agenzie si dovranno prima iscrivere a Fiavet?

R.: al consorzio FOGAR possono accedere le Agenzie già associate a Fiavet e anche altre Agenzie, ma prima dovranno necessariamente associarsi a Fiavet oppure Agenzie appartenenti ad altre associazioni di categoria, eventualmente aderenti al Consorzio.

D.: Le Agenzie aderenti al Fondo Fiavet dovranno produrre i documenti richiesti quali visura CCIAA , Durc e ultimi bilanci approvati, sulla base di questi documenti potrà essere scartata la partecipazione di qualche Agenzia al Fondo?

R.: una eventuale risposta negativa da parte della compagnia di assicurazione dovrà essere ben motivata. In ogni caso la questione potrà essere portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione del consorzio al fine di un eventuale confronto con l'assicurazione. Qui subentra l'aspetto mutualistico del consorzio che non si ritrova se vengono stipulate singole polizze assicurative.

D.: La quota da versare per ogni Agenzia sarà determinata solo dal cluster di appartenenza sulla base del fatturato o ci sarà anche qualche aggiustamento dovuto a maggiore o minore "rischiosità"?

R.: se l'agenzia rientra in uno dei cluster la quota è già determinata a meno che sia invece fuori dai cluster per volumi di ricavi (oggi ipotizzabili superiori a 1,5 milioni di euro di organizzazione di propri pacchetti turistici) e in questo caso si dovrà procedere ad una quotazione specifica.

D.: E' previsto un tempo limite di ingresso al Fondo oltre al quale non è più possibile aderire?

R.: no.

D.: E' possibile recedere dal Consorzio e per quali motivi?

R.: Così prescrive l'art. 10 dello Statuto Consortile : *“Il socio ha diritto di recesso dal Consorzio in caso che lo stesso modifichi l'oggetto sociale, la durata, le categorie di soci, o si trasformi in altro ente. In caso di recesso ad nutum, sarà sottoposta la domanda all'Organo Amministrativo, che delibererà in base alle motivazioni addotte dal socio richiedente. In tal caso il recesso è disciplinato con le modalità di cui sopra, previste in tema di esclusione.”.*

D.: Agenzia dettagliante che vende pacchetto turistico di tour operator affidabile, se il tour operator fallisce generalmente il consumatore si rivolge ed esige il rimborso dall'ADV minacciando causa legale: risponde il fondo/assicurazione dell'ADV o di quello del T.O. ed il consumatore a chi dei due deve rivolgersi per ottenere il rimborso?

R.: Se l'intermediario ha versato al TO l'intero prezzo del pacchetto, risponde il fondo o l'assicurazione del TO.

D.: ADV che costruisce il pacchetto in proprio comprensivo di volo con vettore affidabile, se il vettore fallisce, risponde il fondo/assicurazione?

R.: no per il fallimento. Rimane ferma la responsabilità per l'inadempimento del pacchetto di cui all'art. 43 Codice del Turismo.

D.: ADV che acquista pacchetti turistici al netto dal T.O. e lo ricarica del suo margine operativo senza apportare alcuna modifica, nel caso di fallimento di uno dei due soggetti, risponde il fondo/assicurazione dell'ADV o di quello del T.O. ed il consumatore a chi dei due deve rivolgersi per ottenere il rimborso?

R.: se fallisce o è insolvente il TO risponde il fondo del TO o la sua assicurazione; se invece a fallire o ad essere insolvente è l'ADV rivenditrice è l'Assicurazione del Consorzio FOGAR se l'ADV è aderente al consorzio.

D.: ADV che acquista servizi singoli e li rivende con proprio ricarico, nel caso di fallimento di uno degli operatori coinvolti, la garanzia copre ed in caso affermativo, risponde il fondo/assicurazione dell'ADV o di quello del T.O. ed il consumatore a chi dei due deve rivolgersi per ottenere il rimborso?

R.: no perché il presupposto oggettivo della garanzia è la produzione / intermediazione di un pacchetto turistico configurato ai sensi dell'art. 34 del Codice del Turismo.

Roma, 24 giugno 2016